

25321

Bandi - Concorso - Anno 2020

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

del 22 dicembre 2020, n. 2166

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 250 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di collaboratore scolastico - categoria A, nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento (articolo 23 della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15). Indizione del concorso e approvazione del bando

[Continua >>>](#)

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg. delib. n. 2166

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**OGGETTO:**

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 250 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di collaboratore scolastico - categoria A, nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento (articolo 23 della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15). Indizione del concorso e approvazione del bando.

Il giorno **22 Dicembre 2020** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	MAURIZIO FUGATTI
Presenti:	VICEPRESIDENTE	MARIO TONINA
	ASSESSORE	MIRKO BISESTI
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assenti:	ASSESSORE	STEFANIA SEGNANA
Assiste:	IL DIRIGENTE	LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli dal 36 al 42 e l'articolo 49;

vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 95;

visto l' articolo 23 della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020" che ha previsto l'indizione di concorsi straordinari per la stabilizzazione del personale ATA e assistente educatore precario che negli 8 anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista dal bando di concorso abbiano maturato almeno 3 anni scolastici continuativi di servizio nella corrispondente qualifica professionale svolti presso le istituzioni scolastiche e formative alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento e sia incluso nelle graduatorie provinciali e di istituto della Provincia per il medesimo profilo professionale vigenti alla data di entrata in vigore della legge;

visto il Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg avente per oggetto "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)" e ss. mm.;

visto il combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 2 bis, della legge provinciale 03/04/1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6 comma 2 della legge provinciale 6 agosto 2019 n. 5, come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 23 dicembre n. 2019 n. 13, per quanto concerne il limite della spesa complessiva del personale del comparto scuola per gli anni 2020, 2021, 2022 e tenendo conto di eventuali successive modifiche);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1051 di data 12 luglio 2019 con cui è stata approvata la dotazione ai fini delle assunzioni in ruolo del comparto scuola, relativa al personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 914 di data 3 luglio 2020 con cui è stata approvata la determinazione della dotazione organica del personale Amministrativo, tecnico, Ausiliario (A.T.A.) degli istituti provinciali del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione nonché dei circoli di coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia provinciali – anno scolastico 2020 – 2021;

considerato il numero dei posti vacanti per la figura di collaboratore scolastico – categoria A al termine dell'anno scolastico 2019/2020, le stime presuntive dei potenziali pensionamenti con

riferimento al triennio 2020/2023 nonché l'esigenza di non destinare tutti i posti vacanti alla stabilizzazione e di riservare una parte dei posti per l'accesso dall'esterno;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, di mettere a concorso un numero pari a 250 posti destinati ai vincitori del concorso, con la possibilità di assumere un ulteriore 20 % di idonei non vincitori nel caso di ulteriori fabbisogni verificatisi nel corso del triennio di validità della graduatoria;

evidenziato che allo stato attuale risultano esaurite le graduatorie concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico - categoria A;

ritenuto pertanto di indire la procedura del concorso straordinario prevista dal citato articolo 23 della legge provinciale 15/2018 al fine di procedere alla stabilizzazione del personale ATA della figura di collaboratore scolastico e alla contestuale copertura dei posti vacanti a concorso;

evidenziato che la presente procedura concorsuale viene indetta entro la scadenza dell'anno 2020 al fine di dare attuazione e rispettare il termine temporale previsto dal citato articolo 23 della legge provinciale 15/2018;

ritenuto altresì opportuno rinviare l'apertura dei termini per la raccolta delle domande e lo svolgimento delle prove concorsuali al consolidamento del quadro epidemiologico relativo alla pandemia Covid19, nel rispetto in ogni caso della già definita programmazione delle procedure concorsuali in capo all'Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola;

dato atto che le graduatorie originate dalla presente procedura concorsuale hanno durata per il triennio scolastico successivo all'anno scolastico di approvazione delle graduatorie stesse;

ritenuto che per la procedura del concorso straordinario non trovi applicazione il Decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali" che riguarda il reclutamento ordinario del personale ATA e che presenta procedure non applicabili alla procedura del concorso straordinario prevista dal citato articolo 23 della legge provinciale 15/2018;

ritenuto pertanto trovi applicazione il Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. che disciplina in generale l'accesso all'impiego della Provincia autonoma di Trento, negli aspetti compatibili con questa procedura di carattere straordinario e con le specificità del reclutamento del personale del comparto scuola (in particolare per quanto riguarda il computo delle mensilità ai fini della valutazione dei periodi di servizio caratterizzati nel comparto scuola dalla presenza di incarichi anche di pochi giorni);

esaminato il bando di concorso, in cui sono indicate le modalità di svolgimento della procedura concorsuale nonché della formazione ed utilizzo delle graduatorie e ritenuto meritevole di approvazione;

visto il contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale A.T.A. della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 17 ottobre 2003, e successive modifiche, ed integrazioni, l'Ordinamento professionale relativo al personale ATA del 10 novembre 2004 e ss. mm. ed in particolare l'Allegato A concernente le declaratorie delle figure professionali, con riferimento in particolare alla figura di

collaboratore scolastico – categoria A, come modificati dall'Accordo di revisione del CCPL riguardante il personale ATA di data 4 ottobre 2018;

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. concernente i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo;

visto il D. Lgs. n. 165 di data 30 marzo 2001 avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. (Codice dell'amministrazione digitale) e la deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016;

visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'articolo 15 che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse;

visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 166 (Codice dell'ordinamento militare) in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014 commi 3 e 4 relativo alla riserva del 30 % dei posti a concorso a favore dei militari volontari delle forze armate;

vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 avente ad oggetto "Norme per il diritto al lavoro dei disabili.";

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;

vista la legge provinciale 10 settembre 2003 n. 8 contenente “Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap”;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

visto l’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto dall’articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007;

visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica del 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009 recante l’equiparazione tra di diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

vista la deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto le disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia autonoma di Trento;

dato atto che è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di indire, per le motivazioni esposte in premessa, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 250 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di collaboratore scolastico - categoria A, nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento con la possibilità di assumere un ulteriore 20 % di idonei non vincitori nel caso di ulteriori fabbisogni verificatisi nel corso del triennio di validità della graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15 (“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”);

2) di approvare il bando di concorso in allegato, nonché i relativi allegati A (tabella di valutazione dei titoli), B (precedenze), C (preferenze) e D (trattamento dati) che formano parte integrante e

sostanziale del presente atto deliberativo;

3) di dare atto che la presente procedura concorsuale viene indetta entro la scadenza dell'anno 2020 al fine di dare attuazione e rispettare il termine temporale previsto dal citato articolo 23 della legge provinciale 15/2018 ma che si rinvia l'apertura dei termini per la raccolta delle domande e lo svolgimento delle prove concorsuali al consolidamento del quadro epidemiologico relativo alla pandemia Covid19, nel rispetto in ogni caso della già definita programmazione delle procedure concorsuali in capo all'Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola;

4) di rinviare la pubblicazione del bando del concorso straordinario e relativi allegati, sul sito internet www.vivoscuola.it/Concorsi, all'albo della Provincia autonoma di Trento e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ad un successivo momento da stabilirsi in relazione a quanto indicato nel precedente punto 3);

5) di fissare la tassa di ammissione alla procedura in oggetto in 25,00 euro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 BANDO

002 Allegato A)

003 Allegato B)

004 Allegato C)

005 Allegato D)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato parte integrante

Bando

BANDO DEL CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI 250 A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO – CATEGORIA A, NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ARTICOLO 23 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO 2018 N. 15)*Articolo 1**Posti a concorso e trattamento economico*

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020) è indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi **250 posti** a tempo indeterminato della figura professionale di collaboratore scolastico – categoria A nelle istituzioni scolastiche e negli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.
2. La graduatoria formata a seguito dell'espletamento della presente procedura concorsuale può essere composta da un numero di soggetti pari al massimo al numero dei posti messi a concorso, aumentato del 20 % ed ha validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione della graduatoria stessa.
3. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere esclusivamente a tempo pieno. Nel caso in cui il candidato sia assunto a tempo indeterminato sarà depennato dalla graduatoria finale del concorso, nonché dalle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato del profilo di collaboratore scolastico attualmente vigenti in cui risulti inserito. Nel caso il candidato rifiuti la proposta di assunzione a tempo indeterminato o non si presenti alla convocazione per l'assunzione a tempo indeterminato nella quale risulti essere avente diritto, anche per scorrimento della graduatoria, non sarà depennato dalle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato del profilo di collaboratore scolastico attualmente vigenti in cui risulti inserito.
4. Gli assunti avranno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale ATA della Provincia autonoma di Trento e accordi specifici. Il trattamento base (I posizione retributiva) è il seguente:
 - stipendio base: € 10.548,00 annui lordi;
 - assegno: € 1.769,90 annui lordi;
 - indennità integrativa speciale: € 6.235,70 annui lordi;
 - tredicesima mensilità;
 - assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;
 - vacanza contrattuale;
 - eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, qualora spettanti.

Le suddette voci retributive sono soggette ad adeguamento nel caso di variazioni contrattuali riguardanti il personale di riferimento.

Articolo 2

Mansioni del collaboratore scolastico – categoria A

1. Le mansioni del collaboratore scolastico – categoria A sono indicate nell’Allegato A all’Ordinamento professionale del personale ATA di data 10 novembre 2004 e ss. mm., come modificato in particolare dall’accordo di revisione del CCPL ATA e assistente educatore di data 4 ottobre 2018, reperibile sul sito/www.apran.provincia.tn.it/contratti, e possono essere soggette a modifica a seguito di variazioni dell’Ordinamento professionale citato.

Articolo 3

Organizzazione del concorso

1. Il Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola, di seguito denominato “Servizio competente”, cura l’organizzazione del concorso, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, pubblica l’elenco dei candidati che lo hanno superato, procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente, entro centottanta giorni dalla data di svolgimento del colloquio.
3. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell’Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola che è incardinato nel Servizio competente.
4. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, durante l’orario di ufficio, al numero 0461/491340.

Articolo 4

Requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso

1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati che:
 - A) alla data di scadenza della presentazione delle domande abbiano maturato negli otto anni scolastici antecedenti alla medesima data almeno 3 anni scolastici continuativi di servizio nella qualifica professionale di collaboratore scolastico– categoria A, svolti presso le istituzioni scolastiche e formative alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento ;
 - B) siano inclusi nelle graduatorie provinciali e di istituto della Provincia autonoma di Trento per il profilo professionale di collaboratore scolastico – categoria A vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15 (4 agosto 2018);
 - C) non siano dipendenti assunti a tempo indeterminato del personale ATA e assistente educatore della Provincia autonoma di Trento.

Si intende maturato un anno scolastico se nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno considerato, il dipendente abbia maturato almeno 180 giorni di servizio, nella qualifica professionale di collaboratore scolastico – categoria A.

Articolo 5

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei requisiti generali sotto riportati:
 - a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superiore al limite del collocamento a riposo;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, di essere familiare di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea purchè titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere cittadino di Stati terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo oppure di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (articolo 38 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 come modificato dall'articolo 7 della L. 06/08/2013 n. 67);
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) idoneità psico/fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale a concorso. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, o qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia, assumendo la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro.
 - e) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001;
 - f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;
 - g) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'amministrazione ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;
 - h) non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;

- i) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- j) essere disponibili a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede dislocata sul territorio provinciale.

Non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.

2. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a concorso;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

3. L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti, nonché di quelli di cui all'articolo 4, e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del Dirigente del Servizio competente, l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti previsti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Articolo 6

Domanda di ammissione: termini e modalità di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere **compilata e presentata** con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it/Concorsi seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e sul sito www.vivoscuola.it/Concorsi; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.
2. L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016 e dell'articolo 65 del Decreto legislativo 7

marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.

3. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 5, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 4, l'assenza di eventuali cause ostative alla partecipazione al concorso ai sensi dei due articoli precedenti, i titoli valutabili posseduti previsti nell'Allegato A nonché quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare:
 - a) l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta, per l'espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all'handicap e/o necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove. I candidati devono far pervenire, in tempo utile rispetto allo svolgimento delle prove, in originale o in copia autenticata, all'Ufficio Reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola- Via Gilli n. 3, Trento certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, con indicazione dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente, avere bisogno (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare);
 - b) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
 - c) l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato B) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);
 - d) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato C) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati, fatta eccezione per quanto disposto relativamente alle preferenze di cui al punto 17 e della lett. b) del secondo paragrafo dell'Allegato C);
 - e) il comune di residenza, l'esatto indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale), l'eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica.
5. di aver provveduto al versamento di Euro 25,00 quale tassa di partecipazione al concorso.

Il versamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità:

a) Versamento tesoreria P.A.T.

versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del tesoriere capofila della P.A.T.-Unicredit Banca S.p.a. specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079;

CODICE ENTE: 400;

b) Bonifico bancario

bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il tesoriere capofila della P.A.T.-Unicredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento - Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

codice IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e, in aggiunta, per i bonifici dall'estero:
CODICE BIC: UNCRITMM.

Il versamento deve essere effettuato con la causale “Cognome Nome taxa concorso straordinario per COLLABORATORE SCOLASTICO”.

La suddetta taxa non potrà in nessun caso essere rimborsata.

6. Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione, salvo quanto previsto per l'eventuale possesso di titoli di preferenza, che deve sussistere unicamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Fa, inoltre, eccezione l'eventuale possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina o mochena-tedesca o cimbra-tedesca ai fini della precedenza nell'assunzione presso le scuole delle località ladine o mochene o cimbre, che può essere esibito entro il 30 giugno di ciascun anno di validità della pertinente graduatoria. Sarà onere del candidato comunicare al Servizio competente l'avvenuto conseguimento del titolo.
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per altri eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale.
9. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; sanzioni penali sono previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.
10. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 non è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite, nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.
11. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.
12. Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato la pubblicazione del proprio nominativo nella lista degli iscritti e dei voti riportati in ogni singola prova. Pertanto il candidato non potrà chiedere di essere tolto dai predetti elenchi.

Articolo 7 *Colloquio*

1. I candidati ammessi al concorso devono sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze del candidato nelle materie oggetto del concorso nonché la professionalità e le capacità dello stesso con riferimento alle attività che è chiamato a svolgere.
2. Il colloquio consiste nella proposizione di una serie di domande a contenuto teorico o teorico – pratico. Per quanto non specificato nel presente articolo la durata e modalità del colloquio sono stabilite dalla Commissione esaminatrice. Gli ambiti su cui si svolgerà il colloquio sono i seguenti:
 - svolgimento della attività e mansioni proprie del profilo professionale del collaboratore scolastico delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento;
 - nozioni di cultura generale riguardanti l'ordinamento istituzionale della Provincia autonoma di Trento e il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (L.P. 7.8.2006 n. 5) con particolare riguardo agli organi delle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento;
 - nozioni riguardanti la sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento.
3. Il colloquio si svolge secondo le modalità della prova orale previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007 n. 22 -102/leg.
4. Il voto del colloquio è espresso in trentesimi. Per il superamento del colloquio è richiesto un punteggio minimo pari a **18/30**.
5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della valutazione conseguita da ciascun candidato, nello svolgimento del colloquio.

articolo 8 *Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice è nominata con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge sul personale della Provincia e dal suo regolamento di attuazione adottato con il D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg *“Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”* e ss. mm. con particolare riferimento all'articolo 14.
2. Nel caso di un numero elevato di partecipanti alla procedura, la commissione esaminatrice potrà essere integrata con ulteriori membri esperti, al fine di garantire alla stessa la possibilità di operare in sottocommissioni nello svolgimento dei colloqui.

Articolo 9

Diario e sede di svolgimento del colloquio

1. L'avviso relativo al calendario del colloquio è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it/Concorsi, almeno 20 giorni prima di ogni colloquio.
2. L'avviso relativo alle sedi dei colloqui, relativa ubicazione ed eventuale assegnazione alle medesime dei candidati è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it/Concorsi.
3. Per i colloqui previsti dal presente bando i candidati si devono presentare nelle sedi e nelle tempistiche indicate dall'amministrazione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e eventuale altra documentazione indicata nell'avviso di convocazione.
4. La vigilanza durante i colloqui di cui all'articolo 7 è affidata agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui può essere assegnato altro personale individuato dal Servizio competente.
5. In caso di assenza temporanea di uno o più componenti della commissione esaminatrice, i colloqui di cui agli articoli 7 si possono svolgere comunque alla presenza del personale addetto alla vigilanza.
6. I colloqui non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 10

Titoli di servizio e di cultura

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. Questi titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Non viene consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione, prima dei colloqui, per tutti i candidati ammessi allo svolgimento degli stessi.
3. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione si avvale anche del supporto del Servizio competente.
4. Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul portale tematico www.vivoscuola.it/Concorsi, prima dello svolgimento dei colloqui.
5. Tutti i titoli di servizio e di cultura che i candidati intendono presentare per la valutazione devono essere dichiarati nel modello di domanda. La mancata dichiarazione comporta la non valutazione del titolo, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7.
6. Tutti i titoli di servizio e di cultura devono essere autocertificati fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7; in questo caso occorre indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione del certificato sostitutivo. Qualora l'autocertificazione sia incompleta o comunque imprecisa, i titoli non verranno valutati. In ogni caso sono valutati solo ed esclusivamente i titoli autocertificati e autodichiarati. I candidati sono invitati a limitarsi a indicare unicamente i titoli valutabili. Si valutano solo i titoli posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

7. **I titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento dopo il 1° gennaio 1998 (Comparto Scuola) sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.**
8. Il Servizio competente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
9. Ai titoli, indicati nell'Allegato A, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli

Articolo 11

Formazione e approvazione delle graduatorie finali e relativa durata

1. La commissione esaminatrice provvede alla compilazione della graduatoria del concorso, relativamente a tutti i candidati che hanno superato il colloquio.
2. Il punteggio finale della graduatoria del concorso è dato dalla somma del voto conseguito nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli.
3. Il Servizio competente forma la graduatoria finale, con l'osservanza, in caso di parità di punteggio, delle preferenze previste dall'Allegato C del bando dichiarate nella domanda di ammissione. La preferenza di cui al punto 17 è attribuita d'ufficio, essendo ricompresa come requisito d'accesso al concorso.
4. La Giunta provinciale approva la graduatoria finale, con l'indicazione dei vincitori (pari al numero dei posti messi a concorso, se si ha un numero corrispondente di candidati che hanno superato il colloquio) e non vincitori (pari al massimo al 20 % dei posti messi a concorso).
5. La graduatoria ha validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione.
6. In sede di effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato si terrà conto delle categorie di aventi diritto a riserve di posti, previste dalla normativa vigente e dal bando di concorso, e come risultanti dalle domande di partecipazione al concorso stesso.
7. La graduatoria finale del concorso è pubblicata sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it/Concorsi, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino decorre il termine per eventuali impugnative.
8. La graduatoria finale dei vincitori è utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori riguardo ai posti messi a concorso, per il periodo di vigenza della graduatoria stessa. L'Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria per conferire incarichi a tempo indeterminato anche ai candidati non vincitori, in caso di intervenute rinunce da parte dei candidati dichiarati vincitori, fino a garantire la copertura del fabbisogno messo a concorso, ovvero per ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare nel periodo di vigenza della graduatoria anche oltre il contingente dei posti messi a concorso.

Articolo 12
Assunzioni in servizio

1. Nel termine previsto, gli interessati dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e assumere effettivo servizio.
2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato diventeranno definitive dopo il superamento del periodo di prova come disciplinato dall'art. 23 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro della Provincia autonoma di Trento relativo al personale ATA.
4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale ATA.
5. Il personale assunto in ruolo è tenuto alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione gestito da Iprase e relativo alle tematiche inerenti alla figura professionale a concorso. Il corso sarà pari almeno ad ore 30 e dovrà essere frequentato per almeno il 70 % delle ore.

Articolo 13
Presentazione dei documenti di rito

1. Gli eventuali assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
2. Devono altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.
3. La Provincia Autonoma di Trento procede, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, vengono cancellati dalle graduatorie e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, viene risolto.

Articolo 14
Cessazione dal servizio

1. In caso di successiva cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. è fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri negli ultimi tre anni di servizio.

Articolo 15
riferimenti normativi

1. I contenuti del bando e le modalità con le quali viene espletato il concorso sono conformi, negli aspetti compatibili a questa procedura di carattere straordinario, al D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 avente ad oggetto "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7") e successive modifiche ed integrazioni e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia, in particolare alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm e alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss. mm.
2. Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246".

Articolo 16
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

ALLEGATO A)

TITOLI VALUTABILI

	Tipologia																
A	TITOLI DI CULTURA (max 10 punti)																
A.1	Titolo di studio di inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto del profilo di collaboratore scolastico																
A.1.1	diploma di licenza media Punteggio per il titolo di accesso (nota 1): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">voto espresso in giudizio</th> <th style="width: 40%;">voto/media in decimi</th> <th style="width: 35%;">Punti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sufficiente</td> <td>6</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> </tr> <tr> <td>buono</td> <td>7</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>distinto</td> <td>8</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> <tr> <td>ottimo</td> <td>9 e 10</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		voto espresso in giudizio	voto/media in decimi	Punti	sufficiente	6	0,5	buono	7	1	distinto	8	1,5	ottimo	9 e 10	2
voto espresso in giudizio	voto/media in decimi	Punti															
sufficiente	6	0,5															
buono	7	1															
distinto	8	1,5															
ottimo	9 e 10	2															
A.2	Altri titoli culturali Il candidato dovrà indicare, per ogni titolo culturale presentato, l'esatta denominazione dell'Ente che lo ha rilasciato, la sede e la data del rilascio.																
A.2.1	Diploma/ attestato di qualifica di durata biennale o triennale (nota 2)	Punti 1															
A.2.2	Diploma di istruzione di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale (nota 2)	Punti 2															
A.2.3	Laurea triennale (nota 2)	Punti 3,5															
A.2.4	Diploma di laurea di durata almeno quadriennale ("vecchio ordinamento"), laurea specialistica, laurea magistrale (nota 2)	Punti 5															
A.2.5	Certificazioni informatiche (nota 3) ECDL Livello Livello Core Livello Advanced	Punti 0,50 1															

	Livello Specialised	1,50
	NUOVA ECDL	
	Livello	
	Livello base	0,50
	Livello Advanced	1
	Livello Specialised e Professional	1,50
	MICROSOFT	
	Livello	
	Livello MCAD o equivalente	0,50
	Livello MCSD o equivalente	1
	Livello MCDBA o equivalente	1,50
	EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	1,50
	EIPASS (European Informatics Passport)	1,50
	IC3	1,50
	MOUS (Microsoft Office User Specialist)	1,50
	CISCO (Cisco System)	1,50
	PEKIT	1,50
	EIRSAF	
	livello	
	Full	0,50
	Four	1
	Green	1,50

A.2.6	<p>Certificazione linguistica della conoscenza di una lingua straniera tra inglese, tedesco, francese e spagnolo rilasciata da ente certificatore accreditato a livello internazionale. (nota 4)</p> <p>livello B2 livello C1 livello C2</p> <p>Per la sola lingua tedesca, attestato di bilinguismo rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano:</p> <p>attestato B attestato A</p>	<p>Punti</p> <p>0,5 1 1,5</p> <p>Punti</p> <p>0,5 1,5</p>
B	<p>TITOLI DI SERVIZIO (max 20 punti) (nota 5)</p>	
B.1	<p>Servizio prestato, con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di collaboratore scolastico/bidello - categoria A e corrispondenti qualifiche/livelli funzionali (come prevista dal vigente Ordinamento professionale del personale ATA della Provincia autonoma di Trento di data 10 novembre 2004 e ss. mm. e categorie corrispondenti alla stessa negli altri ordinamenti) presso istituzioni scolastiche o di formazione professionale o presso scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria o artistica*, alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento, Stato, Regioni, Province e Comuni</p> <p>Il punteggio attribuito per i periodi di servizio sopra indicati prestati alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, è aumentato del 50 %.</p> <p>*Per istituti di istruzione artistica si intendono solo gli istituti d'arte e i licei artistici.</p>	<p>Per ogni mese o frazione superiore ai 15 gg: Punti: 0,10</p>

B. 2	<p>Servizio prestato, con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di personale amministrativo o tecnico nelle categoria B, C o D e corrispondenti qualifiche/livelli funzionali (come prevista dal vigente Ordinamento professionale del personale ATA della Provincia autonoma di Trento di data 10 novembre 2004 e ss. mm. e categorie corrispondenti alla stessa negli altri ordinamenti) presso istituzioni scolastiche o di formazione professionale o presso scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria o artistica*, alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento, Stato, Regioni, Province e Comuni</p> <p>Il punteggio attribuito per i periodi di servizio sopra indicati prestati alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, è aumentato del 50 %.</p> <p>*Per istituti di istruzione artistica si intendono solo gli istituti d'arte e i licei artistici.</p>	<p>Per ogni mese o frazione superiore ai 15 gg: Punti: 0,05</p>
------	--	--

NOTE

NOTA 1:

In caso di mancanza dell'indicazione da parte del candidato della votazione conseguita, sarà attribuito d'ufficio il punteggio minimo.

NB

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Il punteggio di eventuali titoli di studio di accesso alle graduatorie provinciali non corrispondente a quelli riportati in tabella sarà rapportato in sessantesimi.

NOTA 2:

Nella categorie A.2.1, A.2.2, A.2.3 e A.2.4. viene valutato un solo titolo.

Per i diplomi di qualifica o di istruzione, per le lauree triennali, diplomi di laurea, lauree specialistiche e lauree magistrali conseguiti all'estero i candidati devono dichiarare l'equipollenza con il corrispondente titolo italiano, che deve essere posseduta entro la data di scadenza per la presentazione della domanda ai fini della valutazione del titolo.

NOTA 3:

Si valuta una sola certificazione informatica.

NOTA 4.

Per la stessa lingua straniera è possibile indicare un'unica certificazione. E' possibile cumulare, invece, il punteggio per le certificazioni aventi ad oggetto lingue diverse. Non è possibile cumulare certificazione in lingua tedesca e attestato di bilinguismo in lingua tedesca.

La certificazione deve essere rapportata al quadro comune europeo di riferimento dei livelli delle lingue (QCER).

NOTA 5:

I periodi di servizio, prestati anche in modo non continuativo (comprese le eventuali assenze ad eccezione dei periodi non validi giuridicamente ed economicamente) sono sommati e trasformati in mese, dividendo il risultato ottenuto per 30. La singola frazione residua superiore o uguale a 15 giorni è valutata un mese intero.

Il servizio prestato con rapporto a tempo parziale è valutato come servizio a tempo pieno

Dovrà essere indicato per ogni singolo periodo lavorativo:

- la data di inizio e di eventuale cessazione (qualora, al momento della presentazione della domanda, vi sia un periodo di servizio valutabile in essere, in mancanza dell'indicazione di una diversa data di cessazione antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, si farà riferimento alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione stabilita nel presente bando);
- l'ente presso il quale il periodo di servizio sia stato maturato (con l'indicazione dettagliata della denominazione e della sede di ubicazione).

I titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento dopo il 1° gennaio 1998 (Comparto Scuola) sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.

Non è considerato servizio valutabile ai sensi dei punti B.1 e B.2 il servizio prestato presso scuole materne o dell'infanzia, asili nido, colonie o università. Per quanto concerne il servizio prestato presso convitti o educandati, lo stesso risulta valutabile solo se prestato relativamente agli istituti come specificati nei punti B.1 e B.2 annessi al convitto o educandato.

Il servizio di cui ai punti B.1 e B.2 deve essere prestato effettivamente all'interno delle istituzioni scolastiche o di formazione professionale o presso scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria o artistica (istituti d'arte o licei artistici). Non viene quindi valutato come servizio B.1 e B.2 il servizio prestato in situazione di comando, utilizzo o messa a disposizione, seppure come personale ATA, presso altre strutture della Provincia.

I punteggi assegnati ai sensi della presente tabella sono arrotondati alla terza cifra millesimale.

Non sono valutabili i periodi di assenza per quali è prevista la conservazione del posto senza assegni, fatte salve le situazioni legislativamente e contrattualmente considerate come valutabili.

ALLEGATO B**CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA FINALE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.****A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA' PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.****A1) Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'art. 1 della legge n. 68/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 302/90 e precisamente:**

- invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
- invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione necessaria:

attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della L. 68/99 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/99 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità in corso di validità) e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/99 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento

A2) Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'art. 18 della legge n. 68/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 407/98 e precisamente:

- orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di

terrorismo consumati in Italia e categorie equiparate (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione);

- orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati.

Documentazione richiesta:

I titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

B) Hanno diritto alla riserva del 30% dei posti i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art. 678, comma 9 e dell'art. 1014, comma 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm. (codice dell'ordinamento militare).

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni) i VFB, in ferma triennale, e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata.

I titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

ALLEGATO C

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007)

- 1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
 - 2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
 - 3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
 - 4) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - 5) GLI ORFANI DI GUERRA
 - 6) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
 - 7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - 8) I FERITI IN COMBATTIMENTO
 - 9) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
 - 10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
 - 11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
 - 12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - 13) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA
 - 14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
 - 15) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO
 - 16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
-

- 17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (come lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)
- 18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)
- 19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI
- 20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è data al genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
- c) dal più giovane di età;
- d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

ALLEGATO D**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola-****TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE
679/2016.****NOTA INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016**

Con riferimento alla procedura in essere si informa che il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia Autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato e presso terzi.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola (Via Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento, tel. 0461.491357, fax 0461.497287, e-mail serv.perscuola@pec.provincia.tn.it).

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: via Mantova n. 67, 38122 Trento, fax 0461/499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

L'elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, è consultabile presso la specifica struttura alla quale è assegnato il dipendente. L'elenco di tali amministratori di sistema, nominati da Trentino Digitale S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento, è consultabile presso la intranet provinciale.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo) e presso questa Amministrazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati:

la finalità del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett.e, del Regolamento) e, in particolare per l'espletamento della procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti L.P. 5/2006.

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti, non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura concorsuale.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (es appartenenza sindacale, dati relativi alla salute), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare per i motivi individuati dalla legge n. 104 del 05 febbraio 1992, nonché ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.

Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all'art. 2-septies del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero:

- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento
- Polo archivistico dell'Emilia Romagna (conservazione a norma dei documenti digitali).

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della L.P. 5/2006 e D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è di 10 anni.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art.16);
 - se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21);

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunicherà a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

Ai sensi dell'art. 77, qualora l'Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.